

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con **sentenza** del 17/9/2010 il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, ad esito del giudizio **dibattimentale**, dichiarava **Simone MAZZOTTI** colpevole del reato previsto dall'art. 186 comma 2° c.d.s. lett. c), commesso il **26/10/2008**, e lo condannava alla pena di cinque mesi di arresto e 1.800 euro di ammenda.

Avverso la predetta decisione ha proposto tempestivo **appello il difensore** chiedendo:

- in via principale l'assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo, non essendo stato dimostrato che Mazzotti fosse consapevole che il tasso alcolemico aveva superato la soglia di punibilità;
- in via subordinata, la concessione delle attenuanti generiche, in quanto i precedenti penali sono datati, nonché la riduzione della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva, e la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

All'odierna udienza l'imputato personalmente, assistito da un nuovo difensore:

- ha rinunciato al motivo di appello in tema di responsabilità <sup>1</sup>;
- ha chiesto, in via principale, la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186 comma 9-*bis* del codice della strada, acconsentendo alla rideterminazione della pena da sostituire, con applicazione della più grave sanzione prevista dall'art. 186 comma 2° c.d.s. lett. c) nella formulazione vigente <sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> peraltro manifestamente infondato: la contravvenzione contestata è punita indifferentemente a titolo di dolo o di colpa e l'elemento soggettivo del reato è integrato dalla consapevolezza e volontà dell'agente di mettersi alla guida in stato di ebbrezza, non essendo certamente richiesto che lo stesso si rappresenti anche la misura del tasso alcolemico.

<sup>2</sup> è noto che la modifica apportata dal d.l. 3/8/2007 n. 117, convertito nella legge 2/10/2007 n. 160, ha introdotto, al 2° comma dell'art. 186 c.d.s., **tre ipotesi** di guida in stato di ebbrezza, distinte a seconda del valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato (da 0,5 g/l a 0,8 g/l; da 0,8 g/l a 1,5 g/l e superiore a 1,5 g/l) e

➤ ha acconsentito altresì, in caso di accoglimento della suddetta richiesta, alla immediata esecutività della pronunzia, essendovi già l'attuale disponibilità dell'Ente convenzionato all'utilizzo dell'imputato, nel fine settimana, per i lavori indicati nello specifico programma depositato alla odierna udienza dalla difesa.

Ritiene la Corte che la richiesta proposta dall'imputato all'odierna udienza sia ammissibile, essendo volta ad ottenere l'applicazione di una norma entrata in vigore in epoca (di molto) successiva alla presentazione dell'appello e che, nel merito, possa essere accolta, come sollecitato anche dal Procuratore Generale.

Simone Mazzotti, infatti, risulta sì gravato di due precedenti specifici, con condanna in entrambi i casi alla pena pecuniaria di 750.000 lire di ammenda, ma gli stessi risalgono al 1996 ed al 2001; va altresì evidenziato che il primo reato è stato dichiarato estinto in forza di quanto disposto dall'art. 445 comma 2° c.p.p.<sup>3</sup> e che il secondo, non risultando che successivamente Mazzotti abbia commesso alcun altro reato, di fatto lo è, stante la natura meramente ricognitiva della relativa declaratoria da parte del giudice dell'esecuzione<sup>4</sup>.

Di recente la Suprema Corte, affrontando la tematica della sostituzione della pena irrogata per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, introdotta dall'art. 33, comma primo, lett. a), punto 1 della legge n. 120 del 2010, ha affermato che risulta *“corretto ritenere che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità si risolve in una disposizione di favore per il reo, che quindi dovrebbe trovare*

---

sanzionate con pene progressivamente più elevate, poi inasprite, quanto alle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)*, dal d.l. n. 92/08 e, per la sola ipotesi più grave, dalla legge 29/7/2010 n. 120, che nel contempo ha depenalizzato quella meno grave. E' da tempo pacifico che si tratti di **ipotesi autonome di reato** (*ex plurimis* cfr. Cass. 3/6/2008, Morandi; Cass. 6/11/2008, Corzani; Cass. 28/11/2008, Giungi; Cass. 5/12/2008, Girolimetti; Cass. 17/2/2009, Piga; Cass. 11/2/2010, Nene).

<sup>3</sup> tant'è che la relativa condanna non figura neppure più nell'ultimo certificato del casellario giudiziale.

<sup>4</sup> v. Cass. 24/11/2009, Diamanti, RV 245968.

*applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche ai fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile. Ciò perché l'apprezzamento del carattere complessivamente più favorevole va sviluppato considerando la disciplina normativa nel suo complesso e in ragione degli effetti che ne possono derivare per il reo.*

*Va peraltro evidenziato che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (Sezione 4<sup>^</sup>, 20 settembre 2004, Nuciforo): da ciò discende che, laddove il giudice ritenga di accedere alla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità, per i limiti edittali della pena detentiva da sostituire dovrà avere riguardo a quelli stabiliti nel nuovo art. 186 C.d.S., [ergo, per quanto interessa, avendo riguardo ai limiti edittali della pena detentiva più alti rispetto al testo previgente, previsti dal comma 2, lettera c)], essendogli imposto di applicare il novum normativo, in concreto più favorevole, nella sua integralità”<sup>5</sup>.*

Anche successivamente<sup>6</sup> i giudici di legittimità hanno ribadito, con specifico riferimento alla violazione prevista dall'art. 186 comma 2°

---

<sup>5</sup> così Cass. 7/7/2011, Finocchiaro RV 250208. Secondo questa pronuncia la sostituzione può essere disposta dal giudice anche d'ufficio, sempre che il condannato non si opponga, ma a quest'ultimo spetta in ogni caso il compito di individuare specificamente le modalità di espiazione della pena attraverso la presentazione di un progetto di svolgimento del lavoro sostitutivo, in mancanza del quale il giudice non può provvedere alla sostituzione.

Secondo altro più recente orientamento, invece, divenuto ormai prevalente, ai fini della sostituzione non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186 comma 9 *bis* c.d.s., la sua non opposizione: ne deriva che, ove l'imputato abbia manifestato la non opposizione, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Cass. 17/1/2012, Ghibauda, RV 252170; Cass. 2/2/2012, Ambrosi, RV 251956; Cass. 3/4/2012, Pontello, RV 252684). **E' altresì evidente che, anche sotto un profilo pratico, sia del tutto preferibile che sia l'imputato a scegliere un ente convenzionato disponibile ed a concordare con lo stesso un programma specifico, da presentare al giudice al momento della richiesta di sostituzione.**

<sup>6</sup> v. Cass. 17/1/2012, Ghibauda, RV 252170, sopra citata.

c.d.s. lett. c), che *“non può negarsi che, nel complesso, la nuova disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale inasprimento della sanzione, laddove sia intervenuta la specifica scelta dell'imputato ovvero la sua mancata opposizione, divenga per lui oggettivamente ed in concreto più favorevole rispetto a quella previgente”* <sup>7</sup>, comunque *“non potendosi certo combinare un frammento normativo di una legge ed un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità”* <sup>8</sup>.

Nel caso di specie, dunque, occorre considerare che, mentre all'epoca del fatto la violazione commessa dall'imputato era punita con la pena minima di tre mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, a seguito della modifica operata dalla stessa legge n. 120/2010, la pena detentiva minima è stata elevata a sei mesi di arresto <sup>9</sup>.

Proprio per evitare la commistione di discipline normative, occorre dunque procedere – senza violare il divieto di *reformatio*, in forza della espressa richiesta dell'imputato – alla sostituzione della pena detentiva inflitta dal giudice (cinque mesi di arresto) con una sanzione più elevata, pari a quella minima prevista dalla norma vigente.

Per contro, alla luce dei ricordati precedenti specifici, non risultano concedibili le attenuanti generiche, peraltro richieste all'odierna udienza in mero subordinate rispetto al nuovo motivo principale <sup>10</sup>.

La pena viene così rideterminata in sei mesi di arresto e 1.800 euro di ammenda, che viene sostituita con quella di sei mesi e otto giorni di lavoro di pubblica utilità, secondo i parametri fissati dagli artt.

---

<sup>7</sup> si consideri che **il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporta l'estinzione del reato**, oltre che la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo.

<sup>8</sup> sul punto la giurisprudenza è costante: cfr., ad es., Cass. 5/10/2010, Pol e altro.

<sup>9</sup> mentre quella pecuniaria è rimasta invariata.

<sup>10</sup> per completezza si evidenzia che le altre richieste proposte in via subordinata sono inammissibili per estrema genericità (quella in tema di determinazione della pena) e mancanza di motivi a sostegno (quella di sostituzione ex art. 59 l. 689/1981, peraltro di fatto superata dalla nuova richiesta di sostituzione).

186 comma 9-*bis* c.d.s. e 54 d. l.vo n. 274/2000 <sup>11</sup>.

Può essere dichiarata la provvisoria esecutività del provvedimento, richiesta dalla parte e consentita alla luce della formulazione della norma <sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> *“il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 € ad un giorno di lavoro di pubblica utilità”*. Inoltre, ai sensi dell’art. 54 comma 5° d. l.vo n. 274/2000, *“ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di dure ore di lavoro”*.

<sup>12</sup> nella prima pronunzia emessa da questa Corte con la quale è stato affrontato *funditus* detto profilo (Sez. 2<sup>^</sup>, 10/7/2012, imp. Cantelli, est. di Bari), si è così efficacemente argomentato:

“Prevede infatti il comma 9 bis non solo che si proceda, in caso di esito positivo del regime sostitutivo specifico ad un’apposita udienza di verifica (senza che ne sia indicata la procedura e la competenza) all’esito della quale è previsto che *“il giudice”* dichiari, con *“decisione ricorribile in cassazione”*, *“estinto il reato”* e disponga *“la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente”* e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

Prevede altresì la norma che in caso di *“violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **il giudice che procede** o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la **revoca** della pena sostitutiva **con ripristino** di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.”*

Ora la doppia previsione da un lato di un’autonoma impugnazione sulla decisione che dichiara estinto il reato ed applica gli altri effetti previsti, con l’esplicita previsione del carattere non sospensivo del ricorso in Cassazione (salva diversa disposizione del giudice) e d’altro lato di una competenza alternativa in capo al *“giudice che procede”* rispetto a quello dell’esecuzione (evidentemente a seconda se la sentenza nel suo complesso sia o meno passata in giudicato) circa la revoca della pena sostitutiva e il ripristino di quella sostituita, oltre che delle sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida (nella durata originaria) e della confisca del veicolo (altrimenti obbligatoria nel caso di cui alla lettera C) del comma 2 dell’art. 186) induce a ritenere, pur nell’imperfetta formulazione normativa, che il provvedimento di sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità sia appunto immediatamente esecutivo (come precisato da questa Corte con provvedimento integrativo del dispositivo 13.07.2012).

Questa soluzione del resto risolve anche un problema in tema di esecuzione che si verrebbe a porre tra una statuizione sulla confisca (che per questo grado non può che confermarsi in presenza di un rilievo difensivo collegato a quello sul merito e pertanto come sopra infondato) divenuta definitiva, con il passaggio in giudicato della sentenza, e un altro procedimento di sostituzione della pena che comporta come potenziale effetto quello della revoca della confisca, che dunque nelle more non dovrebbe essere eseguita, se si vuole consentire di consentire alla misura tutti i suoi effetti utili, decorrendo però in tal caso ulteriori spese di custodia del veicolo.

Lo svolgimento del lavoro avverrà presso l'Ente convenzionato (canile comprensoriale di Lugo) secondo le modalità indicate nel programma depositato all'odierna udienza dalla difesa.

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 605 c.p.p., 186 comma 9-*bis* c.d.s. e 54 d. l.vo n. 274/2000,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Faenza, in data 17/9/2009, appellata da **MAZZOTTI Simone**, sostituisce la pena inflitta in primo grado con il lavoro di pubblica utilità da parte dell'imputato presso il canile comprensoriale di Lugo nella misura minima legale di sei mesi e otto giorni.

Dichiara la immediata esecutività del provvedimento.

---

Infine va notato che il sistema penale non è del tutto alieno ad istituti come quello in parola (una procedura incidentale che si inserisce con immediata efficacia su una sentenza non ancora passata in giudicato con effetto estinto del reato) e che un esempio simile si ritrova nel processo minorile in riferimento all'istituto dell'estinzione del reato per esito positivo della messa in prova ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448/1988.

Certo in quest'ultimo caso la tecnica normativa adoperata è stata molto più lineare e chiara di quella usata dal legislatore che per l'ennesima volta è intervenuto sulla disciplina del Codice della strada, nel senso che il normatore minorile ha previsto la sospensione del processo (per una durata anche lunga) per un utile affidamento del minore (con possibilità di impartire prescrizioni per la riparazione delle conseguenze del reato) ai servizi sociali.

Anche in questo caso peraltro è prevista la *ricorribilità in cassazione* del provvedimento suddetto, adottato con "ordinanza" dal giudice (art. 28, co. 3, dPR cit.) e la *revoca* della sospensione per "*ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte*" (co. 5).

Sembra dunque che il legislatore che nel 2010 ha novellato l'art. 186 C.d.S. nel senso suddetto si sia ispirato ad un modello, simile a quello dell'esempio del rito minorile, ad immediata efficacia.

Ritiene infine la Corte che non sia vietato disporre fin d'ora la fissazione dell'udienza di verifica, restando in ogni caso ferma la propria competenza (quale giudice procedente ovvero dell'esecuzione, in caso di passaggio in giudicato della sentenza) e venendo garantito in tal modo anche il contraddittorio delle parti sulle decisioni da assumere all'esito del positivo o meno svolgimento del lavoro di pubblica utilità".



Incarica il Commissariato di P.S. di Lugo di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dell'imputato e il suddetto Ente di comunicare a questa Corte d'Appello eventuali violazioni degli obblighi, nonché di inviare a questa stessa Corte, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento da parte di Simone Mazzotti degli obblighi inerenti l'anzidetto lavoro di pubblica utilità.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza e del programma di lavoro oggi presentato al suddetto commissariato ed al citato Ente.

Fissa fin d'ora l'udienza del 7/5/2013 ore 12 per la verifica dell'eventuale esito positivo della suddetta misura sostitutiva.

Conferma nel resto.

Bologna, 16 ottobre 2012.

Il Presidente  
(dott. Pier Luigi di Bari)

Il Consigliere est.  
(dott. Piero Messini D'Agostini)